

FATTO

1. Il signor XX, sottoufficiale della Aeronautica Militare, dal 1973 in servizio presso la YY con sede in Milano, è stato coinvolto nel 1996 in un procedimento penale in cui era accusato di corruzione e di falso materiale, all'esito del quale è stato condannato alla pena di anni due, mesi undici, giorni quindici di reclusione dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa (in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) il 14 maggio 2002 e passata in giudicato il 31 ottobre 2002.

1.1. Terminato il processo penale, aveva inizio un procedimento disciplinare (con ordine del 16.04.03), conclusosi con decreto del Direttore Generale per il personale militare del 17 giugno 2003, che disponeva la sanzione della perdita del grado. Quest'ultima, tuttavia, veniva annullata dal TAR Milano con sentenza n. 5019/03 (avendo ritenuto fondata la censura secondo cui la perdita del grado sarebbe stata disposta senza adeguata motivazione sulla sussistenza del presupposto normativo della "particolare gravità"), confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6792/09 passata in giudicato il 2 novembre 2009 (diversamente motivata in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 5 marzo 2009, n. 62, la quale aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma attributiva del potere di determinare in peius la sanzione disciplinare rispetto alla proposta della commissione di disciplina). All'esito del giudicato amministrativo, seguiva un nuovo provvedimento disciplinare del 15 marzo 2010, con cui il ricorrente veniva, da un lato, reintegrato nel grado ma, contestualmente, veniva sospeso per 12 mesi dal servizio e riammesso in servizio solo al termine della sospensione disciplinare; inoltre, nel ricostruire la carriera del ricorrente si disponeva che l'arco temporale compreso tra il 17.06.03 (data della irrogazione

della sanzione espulsiva poi annullata) e la data di notifica del provvedimento di riammissione non avrebbe dovuto essere computato, ciò per la necessità di scomputare il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva e a quella accessoria inflitta, ancorché non scontata (ovvero anni 2, mesi 11, giorni 15 di reclusione, nonché 5 anni di interdizione temporanea dai pubblici uffici).

2. Con ricorso depositato il 13 maggio 2010, il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento del 15 marzo 2010, chiedendo l'accertamento del suo diritto alla restituito in integrum in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione precauzionale dal medesimo sofferto (dal 25.10.96 al 25.09.01) e del periodo di mancato impiego compreso nell'arco temporale tra il 17.06.03 e il giorno di effettiva riammissione in servizio; nonché la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di tutti gli importi dovuti e al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso

2.1. Il presidente della Terza Sezione, con decreto del 17 maggio 2010, considerata l'insussistenza di motivi di eccezionale gravità e urgenza, ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissato la camera di consiglio collegiale del 10 giugno 2010. All'udienza camerale del 10 giugno, tuttavia, su richiesta del procuratore del ricorrente, la causa veniva rinviata alla c.c. del giorno 8 luglio 2010.

3. Nelle more, con provvedimento del 12.05.2010, il Ministero aveva annullato parzialmente il gravato provvedimento del 15.03.2010, affermando che: *“a decorrere dalla data di notifica del presente decreto (avvenuta il 7 giugno 2010), cessano gli effetti disciplinari dall'impiego di cui all'articolo 2 e il sottufficiale dovrà essere riammesso in servizio, dovendosi computare il maggior periodo di sospensione precauzionale a titolo facoltativo presofferta dal militare in argomento dal 25 ottobre 1996 al 25 settembre 2001; dell'eccedenza dovrà tenersi conto in sede di restituito in integrum. Ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera del dipendente, l'arco temporale compreso tra il 18 maggio 2004, data di decorrenza degli*

effetti del decreto di cui all'articolo 1 e la data di riammissione in servizio disposte dal presente provvedimento non dovrà essere computato, considerato che occorre dedurre il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva ed a quella accessoria inflitta, ancorché in concreto non scontata, ovvero anni 2, mesi 11, giorni 15 di reclusione nonché a quella dei 5 anni di interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'eccedenza del periodo da dedurre dovrà essere compensata con quella della sospensione precauzionale facoltativa presofferta". Il provvedimento del 12.05.2010 è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 16.06.2010.

3.1. Con ordinanza del 9 luglio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rilevato che il ricorrente era stato riammesso in servizio e che, dunque, allo stato non sussisteva alcun pregiudizio imminente ed irreparabile la cui tutela non potesse attendere la definizione nel merito del giudizio, ha respinto la domanda cautelare; rilevato, altresì, che la difesa erariale aveva riconosciuto parzialmente la pretesa del ricorrente al conseguimento delle somme richieste e che il ricorrente aveva chiesto, sul punto, il pagamento delle somme non contestate, ha ordinato all'amministrazione di liquidare al ricorrente le somme riconosciute come dovute dalla difesa erariale alla pagina nove della memoria 7 luglio 2010, entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.

3.2. All'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2010, chiamata per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 721/2010, avendo parte ricorrente riconosciuto il pagamento delle competenze spettanti al militare secondo le indicazioni contenute nella predetta ordinanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

4. Da ultimo, con Decreto del Capo del III Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa del 9 febbraio 2011 è stata disposta la perdita del grado a carico del ricorrente, la sua cessazione dal servizio permanente e la sua collocazione nel ruolo di truppa senza alcun grado, nonché la cessazione,

di fatto, del rapporto di lavoro. Anche tale provvedimento è stato impugnato per motivi aggiunti depositati il 23.04.2011.

4.1. Con ordinanza 894 del 27 maggio 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso il provvedimento con cui era stata disposta la perdita del grado, fissando l'udienza pubblica del 13 ottobre 2011.

5. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza del 13 ottobre 2011.

DIRITTO

I. All'esito del provvedimento 12.05.2010, con cui l'Amministrazione ha annullato parzialmente la propria precedente determinazione del marzo 2010, residuano le seguenti questioni giuridiche da delibare.

II. In primo luogo, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento che lo ha sanzionato con la sospensione dall'impiego per 12 mesi. L'istante, in particolare, sostiene che il procedimento disciplinare sia stato iniziato e concluso dopo la data di decorrenza dei termini di legge concessi all'Amministrazione per poter procedere, e che nel corso del procedimento vi sia stata un'inerzia procedimentale superiore ai 90 giorni massimi concessi per legge.

II.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, l. 27 marzo 2001, n. 97 (recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come modificata dall'articolo 72, comma 2, del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150): *Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale*".

Nel caso di specie, la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2002 (cfr. doc. 3 – all. ric.); l'amministrazione ha conosciuto l'esito del giudizio penale in data 7 gennaio 2003 (cfr. pag. 2 relazione del ministero depositata il 13 giugno 2011); il procedimento disciplinare è iniziato con ordine del 16 aprile 2003 (cfr. doc. 4, pag. 2, ultimo paragrafo); il 17 giugno 2003 si è concluso il procedimento disciplinare la cui sanzione espulsiva è stata, tuttavia, annullata dal giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato il 2 novembre del 2009); con provvedimento del 15 marzo 2010, è stata disposta la sanzione della sospensione di un anno dal servizio.

Orbene, ove si abbia riguardo al fatto che il giudicato di annullamento del primo provvedimento annullato (la perdita del grado) ha comportato la riapertura dei termini per la riedizione del potere disciplinare, occorre verificare unicamente il rispetto dei termini di prosecuzione del procedimento disciplinare dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2 novembre del 2009 (diversamente opinando, infatti, dopo un giudicato di annullamento per motivi formali, l'amministrazione sarebbe sempre impossibilitata a ripetere il procedimento; tale assetto dei rapporti tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo, del resto, può trarsi anche dall'art. 119 T.U. n. 3/1957). Ebbene, considerato che il nuovo provvedimento disciplinare è intervenuto il 15 marzo 2010, è evidente come i termini perentori anzidetti siano stati integralmente rispettati. Per gli stessi motivi neppure sussiste la lamentata inerzia procedimentale di 90 giorni prevista dall'articolo 120 T.U. n. 3/1957 (inerzia maturata in 90 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza amministrativa senza che l'amministrazione abbia disposto alcun atto della procedura disciplinare).

III. Veniamo ora alle censure sollevate avverso il provvedimento del 9.02.11 di perdita del grado e cessazione dal servizio permanente. A tal fine, è utile precisare che la Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza n. 151 del 2010, ha fatto propria

L'istanza dell'amministrazione militare finalizzata all'applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado. In ragione di ciò, il Ministero della difesa ha ritenuto di poter adottare sostanzialmente un provvedimento di destituzione automatica derivante dalla mera applicazione della pena accessoria, senza aprire alcun procedimento disciplinare.

III.1. La Sezione ritiene di dover confermare l'avviso manifestato in sede cautelare circa la illegittimità della sanzione della perdita del grado e della cessazione dal servizio permanente, fatta discendere automaticamente dalla pena accessoria della rimozione (disposta dal Giudice penale), del tutto prescindendo dalla previa instaurazione di un procedimento disciplinare.

L'art. 5 l. n. 97/2001 (in tema procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva), infatti, stabilisce il principio per cui nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata soltanto a seguito di procedimento disciplinare. Si fa eccezione, unicamente, per le ipotesi di cui all'articolo 32 quinquies del codice penale, relativo ai casi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320, i quali importano invece di per sé l'estinzione del rapporto di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni.

Al riguardo, non è condivisibile l'avviso della amministrazione resistente secondo cui l'art. 29 c.p.m.p., laddove sancisce, quale conseguenza della rimozione dal grado, l'attribuzione al militare condannato della condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe, comporterebbe necessariamente la risoluzione del rapporto di impiego per cessazione dal servizio permanente. In senso contrario, depone la piana interpretazione del codice penale militare di pace nella parte in cui distingue, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione,

rispettivamente agli articoli 28 e 29. Entrambe hanno carattere perpetuo; tuttavia, mentre la degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualità di militare, la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti a una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe"; in definitiva, mentre l'art. 29 risulta concepito e costruito proprio per realizzare l'effetto di assegnare al militare rivestito di un grado la posizione corrispondente all'ultima posizione della carriera e, quindi, di permettere la conservazione del rapporto di lavoro (seppur alla condizione peggiore appena precisata), l'art. 28 sancisce il diverso e più grave effetto, conseguente alla degradazione, della perdita della qualità di militare e, quindi, della risoluzione definitiva della relazione di servizio con l'Amministrazione. Se, dunque, va rifiutata ogni interpretazione che precluda, nei suoi esiti applicativi, la prosecuzione del rapporto di servizio del militare colpito dalla rimozione dal grado, non vi sono ragioni giuridiche per consentire all'amministrazione resistente di obliterare l'instaurazione ed il regolare svolgimento di un procedimento disciplinare. Tale interpretazione è, del resto, coerente con la giurisprudenza costituzionale che (vagliando le censure di legittimità costituzionale mosse avverso alcune disposizioni di settore come, ad esempio, quella dettata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, art. 70 della legge n. 113 del 1954) ha sottolineato come l'art. 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 (vigente prima dell'art. 5 l. n. 97/2001), abbia espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente in seguito a condanna penale, salva ovviamente ogni contraria disposizione di legge; ciò, evidentemente, per la necessità che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni (in adozione del medesimo criterio ermeneutico, è stato dichiarato illegittimo per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalità normativa, l'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nella parte in cui non prevedeva, per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento disciplinare: cfr. Corte Cost. 30 ottobre 1996 n. 363).

IV. L'effetto ripristinatorio derivante dall'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento espulsivo illegittimo determina l'automatica ricostituzione dello status quo ante, ossia il ripristino della situazione giuridica anteriore alla sua determinazione, sicché spetta all'amministrazione adeguare la situazione di fatto a quella di diritto derivante dalla statuizione giurisdizionale, ripristinando la posizione di lavoro dell'interessato, alla luce dei molteplici motivi di impugnativa proposti ed accolti.

V. Non resta, a questo punto, che specificatamente affrontare le questioni giuridiche inerenti la ricostruzione della carriera del ricorrente. In sintesi, il ricorrente: - dal 25.10.96 al 25.09.01 è stato sospeso dal servizio in via precauzionale, percependo la metà dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo ai sensi dell'articolo 23 della legge 599 del 1954; - è stato riammesso in servizio dal 25 settembre 2001 al 2 ottobre 2002, percependo l'intero stipendio; - ha lavorato dal 2 ottobre 2002 al 17 giugno 2003 percependo l'intero stipendio; - è stato sospeso dal 17 giugno 2003 al 4 marzo 2004, non percependo alcuno stipendio; - ha lavorato dal 4 marzo 2004 al 18 maggio 2004 percependo l'intero stipendio; - è stato sospeso dal 18 maggio 2004 al 7 giugno 2010, non percependo alcuno stipendio; - nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 24.02.2011 è stato nuovamente allontanato dalla Forza Armata, per essere reintegrato in servizio solo il 18.07.2011.

V.1. La censura sollevata avverso l'assunto dell'Amministrazione secondo cui occorrerebbe dedurre, rispetto al periodo di servizio prestabile dal ricorrente, anche "5 anni di interdizione temporanea dai pubblici uffici", è fondata. Difatti, come risulta agli atti (cfr. doc. 27 depositato il 18.07.11), la pena della interdizione non è stata comminata al ricorrente con la sentenza di condanna in appello emessa il 14.05.2002 e passata in giudicato il 31.10.2002. Al riguardo, è bene ricordare come l'unica pena che possa essere eseguita è quella risultante dal dispositivo.

V.2. Non è, invece, fondata la pretesa alla restituito in integrum in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione precauzionale dal medesimo sofferto (dal 25.10.96 al 25.09.01). All'uopo, viene in rilievo l'art. 20 della l. 31 luglio 1954 n. 599 (abrogato dall'art. 2268, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ma vigente *ratione temporis*), alla cui stregua "*Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.*" Nel caso che ci occupa, essendo il ricorrente stato condannato in sede penale, la sospensione non è integralmente revocata, bensì deve farsi applicazione del disposto (contenuto nel medesimo articolo) per cui: "*Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi*

l'eventuale eccedenza'. Ai fini della determinazione del quantum, l'art. 23 prevede: *“Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà”*.

V.3. Sotto altro profilo, ai fini della ricostruzione della carriera, dovrà tenersi conto della pena irrogata di anni due, mesi undici e giorni quindici, senza dedurre lo sconto di pena di 135 giorni (pari a 4 mesi e 15 giorni) concesso al ricorrente in sede di esecuzione della pena (cfr. CDS, sez. VI, 16 settembre 2002, n. 4649; Ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, Ad. plen., 16 giugno 1999 n. 15). Neppure dovrà essere computato il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali (nel corso del quale il ricorrente pare abbia svolto attività lavorativa proprio presso l'Aeronautica Militare: cfr. doc. n. 17), in quanto si tratta di periodo che comunque ha inciso sul rapporto di servizio.

V.4. Una volta stabilita la sussistenza degli elementi necessari per configurare il credito retributivo in capo all'amministrazione, il Tribunale ritiene di avvalersi, per la quantificazione del quantum, della previsione di cui all'art. 34, comma 4 (secondo cui *“in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti”*). Nel caso in esame, il Collegio detta i seguenti criteri:

A) occorre considerare il periodo di tempo che va dal 25.10.96 (data in cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio in via precauzionale) al 18.07.2011 (giorno in cui è stato reintegrato in servizio);

B) occorre attribuire il trattamento economico complessivo che il ricorrente avrebbe percepito in ciascun anno qualora avesse prestato servizio, tenendo conto

di eventuali progressioni di carriera correlate al decorso del tempo e di tutti gli emolumenti accessori spettanti in base alle mansioni di cui l'interessato era investito al tempo del provvedimento, nonché versare i contributi previdenziali contrattualmente dovuti; con esclusione degli emolumenti che siano connessi all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa (quali, ad esempio, straordinari);

C) dovranno essere decurtati gli emolumenti corrispondenti ai periodi di tempo uguali all'entità della pena detentiva inflitta ancorché non scontata, nonché alla sanzione disciplinare della sospensione comminata all'esito del giudizio disciplinare (cfr. CDS, sez. VI, 16 settembre 2002 n. 4649; Ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, Ad. plen., 16 giugno 1999, n. 15); il periodo di sospensione precauzionale facoltativa dal servizio adottata nei confronti del ricorrente, per la parte eccedente il periodo di sospensione disciplinare inflitto, deve essere riconosciuto sia agli effetti giuridici sia a quelli economici;

D) dovranno essere decurtati gli importi eventualmente percepiti dal ricorrente a titolo di compenso per attività lavorativa, subordinata o autonoma, svolta nel periodo medesimo; per tale determinazione l'amministrazione si baserà sulle risultanze delle dichiarazioni d'imposta presentate dal ricorrente e relative al periodo indicato, prendendo in considerazione i redditi correlati ad attività lavorativa; a tal fine è onere del ricorrente produrre all'amministrazione le dichiarazioni d'imposta relative al periodo considerato;

E) da tali importi vanno sottratte le somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza n. 721/2010 di questa Sezione e quelle erogate a titolo di assegno alimentare durante tutto il periodo della sospensione precauzionale;

F) occorre computare gli accessori sui ratei stipendiali maturati antecedentemente all'entrata in vigore del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria introdotto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, liquidando sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali separatamente sull'importo nominale

del credito tardivamente corrisposto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3; sez. IV, n. 6181 del 2000, sez. IV, n. 115 del 1999, che hanno disapplicato in parte qua il d.m. Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 e la circolare applicativa del Ministro del Tesoro 23 dicembre 1998 n. 83); e computare gli accessori sui ratei stipendiali successivi all'entrata in vigore del citato art. 22, corrispondendo esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Ad. plen. n. 3 del 1998 cit.);

G) l'amministrazione resistente è tenuta a proporre al ricorrente il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri suindicati entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

VI. Da ultimo, veniamo alla domanda risarcitoria. Ad avviso del ricorrente, risulterebbe in maniera evidente che il trattamento (economico e provvedimentale) subito in questi anni ha alterato le sue abitudini e i suoi assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

VI.1. La domanda non può essere accolta. E' necessario premettere alcune annotazioni.

Gli artt. 1218 e 1223 c.c distinguono in modo chiaro tra l'inadempimento (ossia la lesione) e la perdita (solo eventuale). Un limite strutturale del nostro sistema di responsabilità afferisce proprio all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva dal momento che l'evento, il fatto materiale e naturalistico, quale effetto del comportamento ingiusto, non può avere alcuna rilevanza autonoma. Il danno alla persona (sia esso biologico, emotivo e interiore, ovvero attinente alla variazione delle scelte di vita), ne consegue, al pari di ogni danno ingiusto, è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente ad una lesione. E'

sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere equitativamente commisurato; non è possibile da parte di chi lo invoca il mero utilizzo di formule standardizzate occorrendo, invece, l'allegazione e la prova di concrete circostanze comprovanti l'alterazione delle abitudini di vita. Ciò detto, in punto di principio, deve però specificarsi come, a maggior ragione nel processo amministrativo per la specificità del suo contenzioso, la verifica storica attraverso la sola prova diretta e rappresentativa può andare incontro ad insormontabili difficoltà data la connotazione intrinsecamente probabilistica dei fatti; difficoltà solo in parte temperabili attraverso l'utilizzo sapiente dei poteri ufficiosi del Giudice. Diviene doveroso, pertanto, il ricorso alla prova critica che consente di affermare l'esistenza di un fatto né percepito né rappresentato di fronte al giudice, attraverso la conoscenza di un fatto diverso da lui raggiunta per percezione o per rappresentazione.

VI.2. Nella specie, le allegazioni contenute in ricorso non sono sufficienti a provare il danno non patrimoniale sia in termini di sofferenza emotiva patita che di alterazioni della vita di relazione; ciò tenuto conto del fatto che le vicissitudini cui è andato incontro il ricorrente negli anni passati hanno tratto sicura origine dalla propria condotta delittuosa assai grave e penalmente accertata; mentre, senza i contraccolpi e gli errori giuridici dell'azione amministrativa, gli esiti per lui, in termini di ricostruzione della carriera, avrebbero potuto essere anche molto più penalizzanti.

VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe;

CONDANNA l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive descritte in motivazione; per l'effetto, ORDINA all'amministrazione di proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro entro il termine ed in base ai criteri pure indicati in motivazione;

CONDANNA l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in € 1.400,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

3 gennaio 2012